


COMUNE DI COLLI SUL VELINO
Provincia di Rieti



DAL 14/02/2026
AL 01/03/2026



IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 04 DEL //2026

**OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI AI CANI RANDAGI
SUL TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica;

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, recante "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale e disposizioni in materia di sanzioni amministrative;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

CONSIDERATO CHE:

- il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale ha rappresentato l'opportunità di adottare la presente ordinanza, comunicando che sono attualmente in corso sul territorio comunale operazioni coordinate di cattura dei cani randagi;
- la somministrazione di alimenti ai cani randagi da parte dei cittadini impedisce e ostacola le operazioni di cattura, in quanto gli animali alimentati regolarmente in luoghi non controllati risultano meno propensi ad avvicinarsi alle aree predisposte e ai dispositivi impiegati;
- sul territorio comunale è stata rilevata la presenza di cani randagi;
- l'alimentazione di cani randagi da parte di privati cittadini, seppur animata da intenti di tutela e assistenza, può comportare:
 - a) la concentrazione di animali in specifiche zone del territorio, con conseguente incremento del rischio igienico-sanitario;
 - b) l'accumulo di residui alimentari, con potenziale attrazione di altri animali (roditori, insetti) e conseguente rischio per la salute pubblica;

- c) il consolidamento della presenza di branchi randagi sul territorio, rendendo più difficoltosi il controllo e la gestione da parte dei servizi competenti;
- d) potenziali situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per l'incolumità pubblica;
- è necessario garantire il decoro urbano e l'igiene pubblica, evitando l'insorgenza di situazioni di degrado;
- la gestione dei cani randagi deve essere affidata esclusivamente ai servizi veterinari competenti e alle strutture autorizzate (canili sanitari e rifugi), in conformità alla normativa vigente;
- sussistono pertanto motivi di tutela della salute e dell'igiene pubblica che richiedono l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente;

RITENUTO necessario, nell'interesse della collettività e a tutela della salute e dell'igiene pubblica, vietare la somministrazione di alimenti ai cani randagi presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che la segnalazione della presenza di cani randagi dovrà essere effettuata ai competenti Servizi Veterinari dell'ASL e al Comune per i necessari interventi di cattura e trasferimento presso le strutture autorizzate;

ORDINA

1. E' fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti, in qualsiasi forma, ai cani randagi presenti sul territorio del Comune di Colli sul Velino.
2. I cittadini che avvistino cani randagi sul territorio comunale sono invitati a segnalare tempestivamente la presenza degli stessi:
 - Al Comune
 - ai Servizi Veterinari dell'ASL competente
 al fine di consentire gli interventi di cattura e il ricovero presso le strutture autorizzate.
3. La violazione del divieto di cui all'art. 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
All'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede gli organi di polizia, secondo le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.


DISPONE CHE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi ed è diffusa mediante affissione in luoghi pubblici.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data

Colli sul Velino, 14.02.2026



IL SINDACO

Achille Nobili